

Novità Fiscali e Valutazioni

Il passaggio generazionale delle imprese può essere agevolato dall'utilizzo di una "holding" di famiglia; diviene pertanto di primaria importanza la scelta della tipologia di società da adottare.

Giuseppe Ferraro, Dottore Commercialista presso lo Studio Tettamanti

La Società Semplice è un veicolo da sempre utilizzato nel *wealth management* per pianificare e gestire la governance dei patrimoni familiari. Si tratta di un contratto sociale poco complesso e dotato di grande flessibilità, in grado di fungere da contenitore, con effetti segregativi, di patrimoni similmente a quanto avviene con riferimento ad altri istituti quali il Trust, ancorché con caratteristiche proprie e uniche tra cui la possibilità di pianificare il passaggio generazionale inserendo nel contratto stesso precise clausole successorie al fine di organizzare il trasferimento, **specie se in ambito familiare**.

È inoltre uno strumento che garantisce riservatezza (non vi è obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese), che non è soggetto a fallimento e/o in generale alle procedure concorsuali, e che permette di prevedere clausole statutarie per la non pignorabilità delle quote da parte dei creditori sociali.

Con l'intervento normativo contenuto nell'art. 32-quater della Legge di Stabilità 2020 (D.L. n. 124/2019) è stato definito il regime fiscale dei dividendi corrisposti alla Società Semplice, rendendo ancor più appetibile il ricorso a tale strumento.

È stato difatti introdotto il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci a seconda della natura giuridica del socio stesso, come di seguito rappresentato:

1. Se il socio è una **Società di capitali o Ente residente** (soggetto IRES) il dividendo è escluso dalla formazione del reddito nella misura del 95% (5% imponibile ad aliquota del 24%);

2. Se il socio è una **Società di persone commerciale** (snc, sas) o di una **persona fisica imprenditore** il dividendo è escluso dalla formazione del reddito nella misura del 41,86% (58,14% imponibile ad aliquota IRPEF);
3. Se il socio è una **persona fisica non imprenditore** il dividendo è soggetto a una ritenuta a titolo di imposta nella stessa misura prevista per la ritenuta ex art. 27 DPR 600/1973 (ossia 26%), sia che la partecipazione sia qualificata o meno.

Tale intervento ha pertanto risolto, in via definitiva, le criticità emergenti dalla precedente normativa che determinava ipotesi di doppia imposizione sui dividendi percepiti dalla Società Semplice e ridistribuiti ai soci.

Ulteriori norme fiscali agevolative riguardanti la Società Semplice consentono l'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze sugli immobili detenuti per almeno un quinquennio e/o ricevuti per successione, e l'esenzione da imposte di successione/donazione in sede di trasferimento di quote di "controllo".

Prime Conclusioni

La Società Semplice, alla luce della norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2020, può risultare una scelta ancor più efficiente in quanto in grado di ottimizzare gli aspetti civilistici e fiscali, sia nei casi di gestione di patrimoni immobiliari e partecipazioni societarie sia nei casi in cui vi sia la necessità di una riorganizzazione societaria che riguardi il passaggio generazionale o il riordino dell'assetto familiare.

Lo Studio è come sempre a disposizione per maggiori informazioni, chiarimenti e supporto operativo. Siamo raggiungibili via e-mail ai consueti indirizzi e telefonicamente in orari di ufficio (dal lunedì al venerdì: 08:30 – 12:30 e 14:30 – 18:30) al numero 031 265554.

Tutte le nostre Circolari sono disponibili all'indirizzo www.studio-tettamanti.it